



# Criteri di personalizzazione del danno non patrimoniale

Danno morale e danno psichico

---

Le c.d. micropermanenti  
e macropermanenti

---

Handicap e danni  
da malformazione del feto  
e da nascita indesiderata

Danni agli occhi, all'apparato  
uditivo, agli arti

---

Ruolo delle allegazioni  
e delle presunzioni

---

Danno da lesione del rapporto  
parentale

---

*di Massimiliano Fabiani*

# Sommario

1. La liquidazione del danno non patrimoniale: San Martino, Pavese e (forse) Baudelaire	pag. 5	1.9. L'handicap e i danni conseguenti a malformazioni del feto e a nascita indesiderata	pag. 62
1.1. Il danno all'integrità psicofisica	pag. 11	1.10. I danni agli arti	pag. 74
1.2. Il danno morale	pag. 17	1.11. I danni subiti dagli esposti all'amianto	pag. 78
1.3. Il danno da lesione del rapporto parentale	pag. 22	2. La consulenza medico legale	pag. 84
1.4. Le c.d. micropermanenti	pag. 37	3. Il ruolo delle presunzioni	pag. 88
1.5. Le macropermanenti	pag. 41	4. L'importanza delle allegazioni	pag. 96
1.6. Il danno psichico	pag. 49	5. Considerazioni finali	pag. 100
1.7. I danni agli occhi	pag. 58		
1.8. I danni all'apparato uditivo	pag. 61		

## L'AUTORE

**Fabiani Massimiliano** Avvocato in Bologna, Studio Mazzucato Matassa & Tonioni. Si occupa di contenzioso giudiziale nell'ambito della responsabilità civile, diritto di famiglia e processo di esecuzione. Collabora con la Fondazione Forense Bolognese.

### 1.1. Il danno all'integrità psicofisica

Quando la Cassazione a Sezioni Unite afferma che "è solo a fini descrittivi che, in dette ipotesi, come avviene, ad esempio, nel caso di lesione del diritto alla salute (art. 32 Cost.), si impiega un nome, parlando di danno biologico" (paragrafo 2.13 sentenza Sez. Un. n. 26972/2008) si riferisce ad una figura che ha avuto espresso riconoscimento normativo nel d.lgs. n. 209/2005 agli artt. 138 e 139, recante il Codice delle assicurazioni private, che individuano il danno biologico

nella "lesione temporanea o permanente all'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di reddito", e ne danno una definizione suscettiva di generale applicazione, in quanto recepisce i risultati ormai definitivamente acquisiti di una lunga elaborazione dottrinale e giurisprudenziale".

#### RIFERIMENTI NORMATIVI/1

##### ART. 32 COSTITUZIONE.

1. La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.
2. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

##### ART. 138 D.LGS. 209/2005

##### DANNO BIOLOGICO PER LESIONI DI NON LIEVE ENTITÀ.

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle attività produttive, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della giustizia, si provvede alla predisposizione di una specifica tabella unica su tutto il territorio della Repubblica:
  - a) delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra dieci e cento punti;
  - b) del valore pecuniario da attribuire ad ogni singolo punto di invalidità comprensiva dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso.
2. La tabella unica nazionale è redatta secondo i seguenti principi e criteri:
  - a) agli effetti della tabella per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito;
  - b) la tabella dei valori economici si fonda sul sistema a punto variabile in funzione dell'età e del grado di invalidità;
  - c) il valore economico del punto è funzione crescente della percentuale di invalidità e l'incidenza della menomazione sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato cresce in modo più che proporzionale rispetto all'aumento percentuale assegnato ai postumi;
  - d) il valore economico del punto è funzione decrescente dell'età del soggetto, sulla base delle tavole di mortalità elaborate dall'ISTAT, al tasso di rivalutazione pari all'interesse legale;
  - e) il danno biologico temporaneo inferiore al cento per cento è determinato in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno.
3. Qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali, l'ammontare del danno determinato ai sensi della tabella unica nazionale può essere aumentato dal giudice sino al trenta per cento, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato.
4. Gli importi stabiliti nella tabella unica nazionale sono aggiornati annualmente, con decreto del Ministro delle attività produttive, in misura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertata dall'ISTAT

**RIFERIMENTI NORMATIVI/2****ART. 139 D.LGS. 209/2005****DANNO BIOLOGICO PER LESIONI DI LIEVE ENTITÀ.**

1. Il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, è effettuato secondo i criteri e le misure seguenti:

a) a titolo di danno biologico permanente, è liquidato per i postumi da lesioni pari o inferiori al nove per cento un importo crescente in misura più che proporzionale in relazione ad ogni punto percentuale di invalidità; tale importo è calcolato in base all'applicazione a ciascun punto percentuale di invalidità del relativo coefficiente secondo la correlazione esposta nel comma 6. L'importo così determinato si riduce con il crescere dell'età del soggetto in ragione dello zero virgola cinque per cento per ogni anno di età a partire dall'undicesimo anno di età. Il valore del primo punto è pari ad euro settecentocinquantanove euro virgola quattro centesimi \*;

b) a titolo di danno biologico temporaneo, è liquidato un importo di euro quarantaquattro euro virgola ventotto centesimi per ogni giorno di inabilità assoluta; in caso di inabilità temporanea inferiore al cento per cento, la liquidazione avviene in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno \*\*.

2. Agli effetti di cui al comma 1 per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito.

3. L'ammontare del danno biologico liquidato ai sensi del comma 1 può essere aumentato dal giudice in misura non superiore ad un quinto, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato.

4. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro della giustizia e con il Ministro delle attività produttive, si provvede alla predisposizione di una specifica tabella delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra uno e nove punti di invalidità.

5. Gli importi indicati nel comma 1 sono aggiornati annualmente con decreto del Ministro delle attività produttive, in misura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertata dall'ISTAT.

6. Ai fini del calcolo dell'importo di cui al comma 1, lettera a), per un punto percentuale di invalidità pari a 1 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,0, per un punto percentuale di invalidità pari a 2 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,1, per un punto percentuale di invalidità pari a 3 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,2, per un punto percentuale di invalidità pari a 4 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,3, per un punto percentuale di invalidità pari a 5 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,5, per un punto percentuale di invalidità pari a 6 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,7, per un punto percentuale di invalidità pari a 7 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,9, per un punto percentuale di invalidità pari a 8 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 2,1, per un punto percentuale di invalidità pari a 9 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 2,3.

*\*L'importo di cui alla lettera a) comma 1 è aggiornato alla misura di seicentottantotto euro e ventotto centesimi dall'articolo 1 del D.M. 31 maggio 2006, successivamente l'articolo 1 del D.M. 12 giugno 2007, ha ulteriormente aggiornato l'importo, a decorrere dal mese di aprile 2007, alla misura di seicentonovantasette euro e novantadue centesimi; infine l'articolo 1 del D.M. 24 giugno 2007, ha aggiornato l'importo in settecentoventi euro e novantacinque centesimi. Per l'aggiornamento fino alla misura di settecentoventotto euro e sedici centesimi vedi l'articolo 1 del D.M. 19 giugno 2009. Per un ulteriore aggiornamento fino a settecentotrentanove euro e ottantuno centesimi, vedi l'articolo 1 del D.M. 27 maggio 2010.*

*\*\*L'importo di cui alla lettera b) comma 1, è aggiornato alla misura di quaranta euro e sedici centesimi dall'articolo 1 del D.M. 31 maggio 2006, successivamente l'articolo 1 del D.M. 12 giugno 2007, ha ulteriormente aggiornato l'importo, a decorrere dal mese di aprile 2007, alla misura di quaranta euro e settantadue centesimi; infine l'articolo 1 del D.M. 24 giugno 2007, ha aggiornato l'importo in quarantadue euro e sei centesimi. Per l'aggiornamento fino alla misura di quarantadue euro e quarantotto centesimi vedi l'articolo 1 del D.M. 19 giugno 2009. Per un ulteriore aggiornamento fino a quarantatré euro e sedici centesimi, vedi l'articolo 1 del D.M. 27 maggio 2010.*

## DANNO BIOLOGICO

DEFINIZIONE	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ lesione temporanea o permanente all'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito;</li> <li>◦ si differenzia poi nella quota parte di personalizzazione.</li> </ul>
DI NON LIEVE ENTITÀ	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ menomazione accertata incidente in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali;</li> <li>◦ l'ammontare del danno determinato ai sensi della tabella unica nazionale può essere aumentato dal giudice sino al 30%, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato (art. 138, punto 3).</li> </ul>
DI LIEVE ENTITÀ	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ l'ammontare del danno biologico liquidato ai sensi del comma 1 può essere aumentato dal giudice in misura non superiore 1/5, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato (art. 139, punto 3).</li> </ul>

Abbiamo più volte precisato **che i limiti del 30% e del 1/5 sono da dirsi vincolanti per il Giudice** – sempre che non decida, con adeguata motivazione e in considerazione della particolarità della fattispecie oggetto di pronuncia, di non attenersi alle Tabelle – **ma non per lo specialista medico legale**. Anche in materia di diritto del lavoro l'art. 13 del d.lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, rubricato "Danno biologico", prevede al primo comma che "in attesa della definizione di carattere generale di danno biologico e dei criteri per la determinazione del relativo risarcimento, il presente articolo definisce, in via sperimentale, ai fini della tutela dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il danno biologico come la lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona. Le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato". La sentenza n. 26972/2008 cit. precisa che è comunque l'accertamento medico legale (vedremo meglio nel successivo paragrafo 2. del presente scritto in quali termini e limiti) a dover stabilire se il danneggiato, in ossequio ai dettami dell'art. 2697 c.c., abbia o meno subito una lesione all'integrità psicofisica e, in caso di accertamento positivo, in quali limiti debba essere risarcito.

**La Corte ci indica anche quali casi ritiene fonte di duplicazione risarcitoria:** il danno non patrimoniale da lesione della salute è delineato come una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui liquidazione il

giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, ma costituisce una duplice risarcitoria, la congiunta attribuzione alla vittima di lesioni personali, ove derivanti da reato, del risarcimento sia per il danno biologico, sia per il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva, il quale costituisce necessariamente una componente del primo (posto che qualsiasi lesione della salute implica necessariamente una sofferenza fisica o psichica), come pure la liquidazione del danno biologico separatamente da quello c.d. estetico, da quello alla vita di relazione e da quello cosiddetto esistenziale.

La successiva giurisprudenza di merito e di legittimità si è uniformata a tali linee guida. Vediamo tre sentenze rilevanti:

- immediatamente il Tribunale di Trieste, con sentenza del 15 dicembre 2008, precisa che la personalizzazione del danno biologico si realizza anche considerando la sofferenza morale patita dalla vittima. La quantificazione di tale sofferenza deve essere svincolata da percentuali o frazioni del danno biologico, che rischiano di essere assolutamente inadeguate ad assicurare un risarcimento globale e unitario.
- Con la sentenza della Cass. civ., Sez. III, 24 febbraio 2010, n. 4484, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, in un caso di gravi lesioni subite da persona extracomunitaria, aveva riconosciuto il danno alla salute, ma non il danno morale, ritenendo che in caso di lesioni conseguen-

ti a infortunio stradale, il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale, rientrando tra i diritti fondamentali della persona, in quanto riguardante il diritto alla salute, spetta a tutte le persone, indipendente dalla cittadinanza (italiana, comunitaria ed extracomunitaria) e, quando il fatto illecito integri gli estremi di un reato, spetta alla vittima un risarcimento del danno nella sua più ampia accezione, comprensiva del danno morale, inteso come sofferenza soggettiva causata da reato, del quale il giudice dovrà tener conto nella personalizzazione del danno biologico, non essendo consentita una liquidazione autonoma.

- Il Tribunale di Bari, Sez. III, con sentenza del 23 novembre 2010, n. 3514, in una fattispecie relativa al risarcimento dei danni cagionati per le lesioni fisiche subite dal danneggiato a causa della caduta di un pezzo di marmo staccatosi dal portone dell'immobile dal quale transitava, provocandosi un trauma cranio facciale-contusione gomito destro ed avambraccio destro trauma zigomo sinistro con ferita lacero contusa zigomo sinistro, ha ritenuto che, poiché il danno non patrimoniale da lesione della salute costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, ma senza duplicare il risarcimento attraverso l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici, ne consegue che è inammissibile, perché costituisce una duplicazione risarcitoria, la congiunta attribuzione alla vittima di lesioni personali, ove derivanti da reato, del risarcimento sia per il danno biologico, sia per il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva, il quale costituisce necessariamente una componente del primo (posto che qualsiasi lesione della salute implica necessariamente una sofferenza fisica o psichica), come pure la liquidazione del danno biologico separatamente da quello c.d. estetico, da quello alla vita di relazione e da quello cosiddetto esistenziale.

La centralità dell'art. 2059 del Codice civile viene ribadita anche nella sentenza della Cass. civ., Sez. III, del 17 settembre 2010, n. 19816, emessa in un caso in cui il danneggiato/ricorrente aveva denunciato la violazione degli artt. 2059 del Codice civile e della allora vigente L. n. 57/2001 – in particolare l'art. 5 – meglio nota come “Legge sulle micro permanenti” nel capo in cui il giudice di appello gli ha negato il risarcimento dei danni morali – in relazione ad un sinistro ove aveva riportato lesioni personali – con la motivazione che detta legge, non prevede la liquidazione del danno

morale. Nel caso di specie, la Corte di Cassazione ha cassato la pronuncia del Tribunale di Foggia, enunciando il seguente principio di diritto: il diritto al risarcimento dei danni non patrimoniali deriva da una precisa norma del codice civile (art. 2059 c.c.), che la legge n. 57/2001 non ha certo abrogato. L'art. 5 della suddetta legge si è limitato a dettare i criteri di liquidazione del danno biologico – cioè di quell'aspetto del danno non patrimoniale che afferisce all'integrità fisica – senza per questo escludere che, nella complessiva valutazione equitativa circa l'entità della somma spettante in risarcimento, il giudice debba tenere conto anche delle sofferenze morali subite dal danneggiato. Le sentenze della Corte di Cassazione a Sez. Un., n. 26972 e 26973/2008 confermano tale principio, disponendo che **non è ammessa la creazione di diverse tipologie autonome e a sé stanti di danno non patrimoniale (ed in particolare di quella del danno c.d. esistenziale), per attribuire una specifica somma in risarcimento di ognuna; ma che il giudice deve comunque tenere conto** – nel liquidare l'unica somma spettante in riparazione – **di tutti gli aspetti che il danno non patrimoniale assume nel caso concreto.**

#### ESEMPIO

Per i diversi aspetti assunti dal danno non patrimoniale si pensi al danno alla vita, alla salute, ai rapporti affettivi, ai rapporti familiari, alle sofferenze psichiche, ecc..

**Dove, quindi, il giudice commisuri la liquidazione esclusivamente al c.d. danno biologico, escludendo espressamente la risarcibilità delle sofferenze morali conseguenti alle lesioni fisiche, questa commette erronea interpretazione di Legge.**

Nella sentenza n. 13431 emessa dalla Cass. civ., Sez. III, il 1 giugno 2010, inerente un caso di c.d. “malasanità”, l'illecito posto a base della domanda risarcitoria consisteva nel fatto che l'operazione a cui fu sottoposta una donna, minorenni all'epoca dell'intervento, aveva residuo un'infezione che aveva poi richiesto ulteriori ricoveri ed altri due interventi chirurgici, da cui sono derivate in seguito cicatrici pregiudizievoli sul piano estetico. Mentre il Tribunale di Napoli aveva respinto la domanda di risarcimento dei danni accogliendo l'eccezione preliminare *ex adverso* proposta di intervenuta prescrizione, la Corte di appello, respinta l'eccezione di prescrizione con sentenza non definitiva, aveva ravvisato nel merito la responsabilità del nosocomio per la infezione della ferita, quantificando equitativa-

mente in Euro 15.000,00 complessivi l'entità dei danni (Euro 10.000,00 per il danno biologico ed Euro 5.000,00 per il danno morale), a fronte di una richiesta della ricorrente di Euro 45.000,00. La Corte di Appello ha liquidato dette somme, in considerazione degli esiti della espletata consulenza medico legale che avevano accertato una I.P. in misura non superiore al 6% e quindi compresa nelle "micro permanenti", come tale da non incidere sulla capacità di produrre reddito. La difesa della danneggiata ha successivamente promosso ricorso in Cassazione sul presupposto della "errata motivazione in ordine alla quantificazione del danno biologico, estetico, morale ed esistenziale". In particolare il Giudice di secondo grado nulla avrebbe liquidato per l'invalidità temporanea, assoluta e relativa, quantificando il danno biologico "in misura irrisoria", rispetto a quella che sarebbe risultata dall'applicazione del calcolo tabellare, che avrebbe dovuto essere quantificato nell'importo di Euro 7.878,00 e che, con l'aggiunta di rivalutazione monetaria ed interessi, avrebbe dovuto comportare l'attribuzione di Euro 26.000,00 in risarcimento del solo danno biologico, trattandosi di illecito che risaliva al lontano anno 1982.

Da ultimo la difesa della danneggiata ha lamentato anche che la Corte di Appello avrebbe liquidato in unica somma i danni biologici ed estetici, e i danni morali ed esistenziali, senza fornire alcuna specificazione circa l'incidenza e la quantificazione di ogni singola voce sull'importo complessivo. La Suprema Corte ha accolto in parte le censure mosse alla pronuncia di merito impugnata, evidenziando come effettivamente l'omessa liquidazione, senza alcuna motivazione, del danno biologico da invalidità temporanea, assoluta e relativa risulta invece avere avuto una certa consistenza, considerato che la ricorrente – che aveva all'epoca dell'intervento solo sette anni – ha dovuto poi subire altri due interventi chirurgici, dopo l'appendicectomia, a causa dell'infezione sviluppatasi da quest'ultima, e che il terzo intervento è stato reso necessario dalla cattiva esecuzione del secondo, con allungamento dei tempi della malattia e delle connesse

sofferenze. La Corte di appello non ha affatto preso in esame questa voce di danno, né ha dichiarato di volerla includere nella somma complessivamente liquidata in via equitativa. Tralasciando la statuizione in merito al mancato riconoscimento di interessi e rivalutazione (seppur la censura è stata giustamente accolta) perché attinente ad un profilo patrimoniale, evidenziamo, ai fini di interesse del presente paragrafo, che la Suprema Corte ha censurato l'operato del Giudice dell'appello nella parte in cui, dopo avere rilevato che dalle operazioni subite dalla danneggiata è conseguita solo una c.d. piccola permanente – e che ciò consente la deroga alla rigida applicazione della liquidazione tabellare del danno biologico – non ha poi in alcun modo specificato in che misura ed in base a quali parametri – più o meno vicini a, o lontani da, quelli tabellari – sia pervenuta a quantificare l'importo capitale, sì da consentire alle parti di verificare che quanto meno l'importo di rivalutazione monetaria e di interessi fosse stato correttamente calcolato.

**La Suprema Corte ha invece rigettato l'ultimo motivo di doglianza avanzato dalla ricorrente** (quello inerente la liquidazione omnicomprensiva dei danni biologici ed estetici, e i danni morali ed esistenziali, senza fornire alcuna specificazione circa l'incidenza e la quantificazione di ogni singola voce sull'importo complessivo, sul presupposto che "la più recente giurisprudenza di questa Corte ha ricondotto le voci di risarcimento dei danni alle sole fattispecie previste dalla legge – danni patrimoniali, danni biologici, danni non patrimoniali) **escludendo l'ammissibilità delle molteplici, ulteriori voci di danno** (estetico, esistenziale, alla vita di relazione, ecc.), **emerse negli ultimi tempi dalla dottrina e dalla prassi giurisprudenziale, che possono venire in considerazione solo in sede di adeguamento al caso specifico delle somme liquidate in risarcimento, ove il danno biologico o morale presenti molteplici aspetti e riflessi, in aggiunta a quelli tipici**". La causa è stata così rinviata alla Corte di appello, in diversa composizione, al fine di decidere anche sulle spese del presente giudizio.

## Giurisprudenza Rilevante

### DANNO CONSEGUENTE A REATO-LIQUIDAZIONE OMNICOMPRESIVA

Cass. civ., Sez. III, 17.09.2010, n. 19816, «Giust. civ. Mass.» 2010, 9, 1237

La parte danneggiata da un comportamento illecito che oggettivamente presenti gli estremi del reato ha

diritto al risarcimento dei danni non patrimoniali, ai sensi dell'art. 2059 c.c., i quali debbono essere liquidati in unica somma, da determinarsi tenendo conto di tutti gli aspetti che il danno non patrimoniale assume nel caso concreto (sofferenze fisiche e psichiche; danno alla salute, alla vita di relazione, ai rapporti affettivi e familiari, ecc.).